



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, ricadenti nel Comprensorio consortile per l'anno 2021 - 2° Lotto Centro Operativo Serramarina. (CIG: 86683092E1)

CONTRATTO

PREMESSO:

- che il Consorzio ha esperito in data trentuno marzo e quattro aprile 2021 mediante procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11.09.2020 n. 120, l'affidamento di n. 8 lotti funzionali ex art. 3 co. 1 lett. qq del Decreto Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere irrigue e piccoli interventi di bonifica idraulica, stradali e civili, ricadenti nel comprensorio consortile, tra cui il lotto n. 2 sotteso al Centro Operativo Serramarina (CIG: 86683092E1), per l'importo a base d'asta di €. 82.259,58 di cui €. 4.181,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016;

- che con deliberazione dell'Amministratore Unico n 251 del 13.04.2021 si è provveduto alla ratifica dei risultati di gara, all'accettazione dell'offerta e conseguentemente ad aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all'impresa COGIDI Costruzioni s.r.l. di Sarconi (PZ) con il ribasso del 29,969%;

- che, in pendenza della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciali, con nota consortile prot. 5697 del 16.04.2021 detti lavori sono stati affidati all'impresa COGIDI Costruzioni s.r.l. di Sarconi (PZ) con il ribasso percentuale del 29,969% e per l'importo complessivo di netti €.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Giuseppe MUSACCHIO)

COGIDI COSTRUZIONI S.r.l.
Via S. D'Acquisto 2 - SARCONI (PZ)
C.F. 0200000091000



59.094,49 come di seguito specificato: €. 54.913,34 per lavori, al netto dell'indicato ribasso offerto del 29,969% sull'importo lordo di €. 78.078,43, ed €. 4.181,15 per oneri di sicurezza correlati al PSC.

- che ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in L. n. 266 del 22 novembre 2002, il Consorzio, mediante l'acquisizione del DURC on line n. INPS_25583249 con scadenza 27.07.2021, ha preso atto che l'appaltatore risulta in possesso della certificazione di regolarità contributiva;

- che l'impresa COGIDI Costruzioni s.r.l. di Sarconi (PZ) ha presentato la cauzione definitiva, con polizza fidejussoria n. 28020026324 rilasciata dalla "Tokio Marine Europe S.A." in data 28.04.2021 dell'importo di €. 11.802,00 pari al 39,94% del costo dell'opera ridotta del 50%, come risultante dalla relativa scheda tecnica strutturata ai sensi del D.M. 31 del 19.01.2018.

TUTTO CIO' PREMESSO

e che è parte integrante e sostanziale del presente atto

T R A

l'Avv. Giuseppe Pio Musacchio nato a Vaglio Basilicata (PZ) il 24.03.1965, Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica della Basilicata - Matera, Via Annunziatella n. 64 - Codice Fiscale: 93060620775 (in seguito per brevità "Consorzio")

E

la Sig.ra Maria Cosentino, nata a Lauria (PZ) il 12.03.1963, C.F.: CSNMRA63C52E483U, in qualità di Legale rappresentante della Impresa COGIDI Costruzioni s.r.l. di Sarconi (PZ) con sede legale in Sarconi (PZ) alla P.zza S. D'Aquisto, 1 - C.F/P. IVA: 06990081009 (in seguito per brevità "Impresa")

Tanto ritenuto e premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e





domiciliate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Oggetto dell'Appalto

Il Consorzio, in persona del suo rappresentante legale ed in esecuzione del precitato atto deliberativo esecutivo, affida all'impresa, che accetta, l'esecuzione dei lavori indicati in premessa, alle condizioni tutte del presente contratto.

Art. 2 Capitolato Speciale e Norme Regolatrici del Contratto

Formano parte integrante del presente contratto, per quanto qui non materialmente allegati:

- a) le norme regolatrici contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- b) il Regolamento dei lavori pubblici emanato con D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per quanto non abrogato;
- c) linee Guida ANAC;
- d) Elenco Prezzi Unitari;
- e) i piani di sicurezza;

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco dei Prezzi Unitari, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Giuseppe MUSACCHIO)

L'impresa, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di aver preso visione di tali documenti e di accettarli integralmente e senza riserve quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, obbligandosi a rispettarli e ad osservarli in ogni loro parte.

OGIDI COSTRUZIONI S.r.l.
Via S. D'Acquisto 2 - SARCONI (PZ)
Cod. Fisc. 02000081009

Art. 3 Ammontare del Contratto



L'importo contrattuale ammonta alla cifra complessiva netta di Euro 59.094,49

(cinquantanovemilanovantaquattro/49) -- come di seguito specificato: Euro

54.913,34 (cinquantaquattromilanovecentotredici/34) per lavori, al netto

dell'indicato ribasso offerto del 29,969% sull'importo lordo di Euro 78.078,43

(settantottomilasettantotto/43), ed €. 4.181,15 (quattromilacentottantuno/15) per

oneri di sicurezza correlati al PSC non soggetti a ribasso. Il contratto è stipulato "a

misura", ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

Art. 4 Variazioni al Progetto ed al Corrispettivo

Qualora il Consorzio, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e

ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e

successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo

che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il

concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 5 Invariabilità del Corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,

primo comma, del codice civile.



Art. 6 Pagamenti in Acconto ed a Saldo

All'Impresa è dovuta l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari ad €. 11.818,90 da corrispondersi entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori a seguito

di costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato

del tasso di interesse legale, ex art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

All'Impresa verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di

avanzamento di importo netto non inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) al

netto delle ritenute di legge. Entro quarantacinque giorni dalla data del certificato

netto delle ritenute di legge. Entro quarantacinque giorni dalla data del certificato

di ultimazione di tutti i lavori sarà compilato il conto finale. La rata di saldo sarà pagata entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori verrà pagato, quale rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 7 Termini d'Inizio e di Ultimazione dei Lavori

I lavori dovranno essere ultimati entro mesi dodici 12 dalla data del verbale di consegna. Salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, i lavori devono essere iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presente stipula. I singoli interventi di riparazione devono avere inizio entro 24 ore dalla comunicazione fatta dal Direttore dei Lavori ed essere portati a termine nel più breve tempo possibile. In caso di rotture e/o guasti che possono mettere in pericolo la pubblica incolumità, l'intervento dovrà essere eseguito immediatamente e comunque non più tardi di 1 ora. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei singoli interventi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dell'intervento, verrà applicata una penale di Euro 155,00 (centocinquantacinque/00) per ciascun giorno di ritardo. Tale penale sarà aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei singoli interventi, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse. La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Giuseppe MUSACCHIO)

OGIDICOSTRUZIONI S.r.l.
Via S. D'Acquisto, 2 - SARCONI (PZ)
Cod. Fiscale: 0117000081000



seguinte ad un verbale di sospensione dei lavori e nell'ultimazione dei lavori.

Art. 8 Regolare Esecuzione e Collaudo

Trattandosi di lavori di importo inferiore ad un milione di Euro, il certificato di collaudo verrà sostituito dal certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. Successivamente al collaudo/regolare esecuzione approvato, l'opera sarà presa in consegna dal Consorzio, permanendo la responsabilità dell'appaltatore a norma dell'art. 1669 del codice civile. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Consorzio richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 9 Risoluzione del Contratto

Il Consorzio ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare





la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza, se nominato, nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 09.04.2008 n. 81;

l) per reati accertati;

L'Impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni.

Art. 10 Responsabilità Verso Terzi

L'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità al riguardo. L'Impresa, a tale scopo ha presentato al Consorzio, nei termini di legge, la polizza di assicurazione n. 1768889 rilasciata dalla società assicuratrice ELBA Assicurazioni S.p.A., Agenzia CAAR di Genova in data 03.05.2021 dell'importo complessivo di €. 79.094,00 di cui €. 59.094,00 per le opere oggetto di contratto, €. 10.000,00 per le opere preesistenti ed €. 10.000,00 per demolizioni e sgomberi. Detta polizza, inoltre assicura il Consorzio per un massimale di €. 500.000,00 contro la responsabilità civile causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Giuseppe MUSACCHIO)

OGIDI COS...ONIS s.r.l.
Via S. D'Acquisto, 2 - SARCONI (PZ)
Cod. Fiscale: 02000091009

Art. 11 Adempimenti in Materia di Lavoro, Previdenza ed Assistenza.

L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per



il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Consorzio effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 12 Sicurezza e Salute dei Lavoratori nel Cantiere

L'Impresa ha consegnato al Consorzio il proprio piano operativo di sicurezza (POS) ad integrazione del (PSC) piano di sicurezza e coordinamento del Consorzio. Detti piani di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto. L'Impresa dovrà inoltre fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla suddetta documentazione, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.



Art. 13 Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del Decreto Leg.vo 50/2016. È ammesso il subappalto per l'intero ammontare dei lavori di cui alla categoria OG12 e nei limiti del 40% per la categoria OG6, in quanto l'Impresa l'ha dichiarato

avvicinato

in sede di offerta.

Art. 14 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta COGIDI Costruzioni s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge 217/2010. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio di Bonifica della Basilicata ed alla Prefettura - ufficio Territoriale del Governo della provincia di Matera della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Direttore dei Lavori, o suo delegato, è tenuto alla verifica, anche a campione, della filiera dei pagamenti effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subappaltatori/sub-contraenti e da questi nei confronti dei loro fornitori, mediante acquisizione di copie dei bonifici e/o di altro strumento di pagamento ammesso dalla normativa. L'appaltatore, inoltre, è tenuto a fornire al Direttore dei Lavori, o suo delegato, tutta la documentazione da questi richiesta senza eccezione alcuna.

Art. 15 Domicilio dell'Impresa

Per tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore, elegge il proprio domicilio in Sarconi (PZ) alla P.zza S. D'Aquisto 1, indirizzo pec: cogidicostruzioni srl@pec.it, dove dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni, le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione. L'impresa ha designato i propri legali rappresentanti pro tempore, quali persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Consorzio.

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Consorzio.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Giuseppe MUSACCHIO)

COGIDI COSTRUZIONI S.r.l.
P.zza S. D'Aquisto 1 - SARCONI (PZ)



In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle suddette indicazioni, nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Consorzio per pagamenti a persone non autorizzate dall'Impresa a riscuotere.

L'Impresa dichiara che la persona che assumerà la direzione del cantiere è il Sig. Felice Giovinazzo nato a Maratea PZ il 09.04.1961 C.F.: GVNFLC61D09E919C, Direttore Tecnico dell'Impresa.

Art. 16 Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione della presente convenzione entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a fare sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

Art. 17 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno attribuite alla competenza del Foro di Matera. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 Richiamo delle Norme di Legge e Regolamentari

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le norme previste dal D.Lgs. 50/16, dal D.Lgs. 81/08, dal DPR 207/10 per la parte transitoriamente in vigore e le prescrizioni tecniche della direzione lavori e dagli eventuali uffici interessati.

L'affidamento deve essere eseguito inoltre con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti nel presente atto con l'osservanza dell'elenco prezzi, delle



Provinciale

norme tecniche vigenti, nonché delle norme del codice civile e di quelle vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed altre disposizioni di legge in vigore. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano in pieno diritto senza obbligo per il Consorzio della costituzione in mora dell'Appaltatore.

Art. 19 Spese di Contratto

Per tutte le spese contrattuali, di registro in caso d'uso e quelle di bollo inerenti agli atti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna e fino al collaudo sono a carico dell'impresa.

Art. 20 Trattamento fiscale

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Consorzio.

Matera, li 08 GIU. 2021

L'IMPRESA

COGIDI Costruzioni S.r.l.
Via Acquisto, 2 (S. ZENONE)
71013 - FOGGIA

L'AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Giuseppe Pio Musacchio

Il presente atto è conforme a quanto depositato con supporto ottico.

Provinciale Matera

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	
N <u>770</u>	Cadastre secca <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Serie <u>3</u>	Registro € <u>200,00</u>
Data <u>09 GIU 2021</u>	Sanzioni €
	Interessi €
	F. s. € <u>760</u>
	Totale € <u>960</u>



L'ADDETTO ALLO SPORTELLO*
(Domenico IANNELLO)
(*) Firma su Delega del Direttore Provinciale
(Francesco DI BIASE)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMT UT MATERA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 770
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 08/06/2021 REGISTRATO IL 09/06/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000770

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 06990081009 COGIDI COSTRUZIONI S.R.L.
 ID. TELEMATICO: TCF21L000770000SJ

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	96,00
TOTALE	296,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
 1 - 93060620775
 2 - 06990081009

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- 7003 APPALTO	
		VALORE DICHIARATO :	59.094,49
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1
		AVENTI CAUSA SOGGETTI:	2